

*notes | I nostri diritti

Sentenze sui vaccini

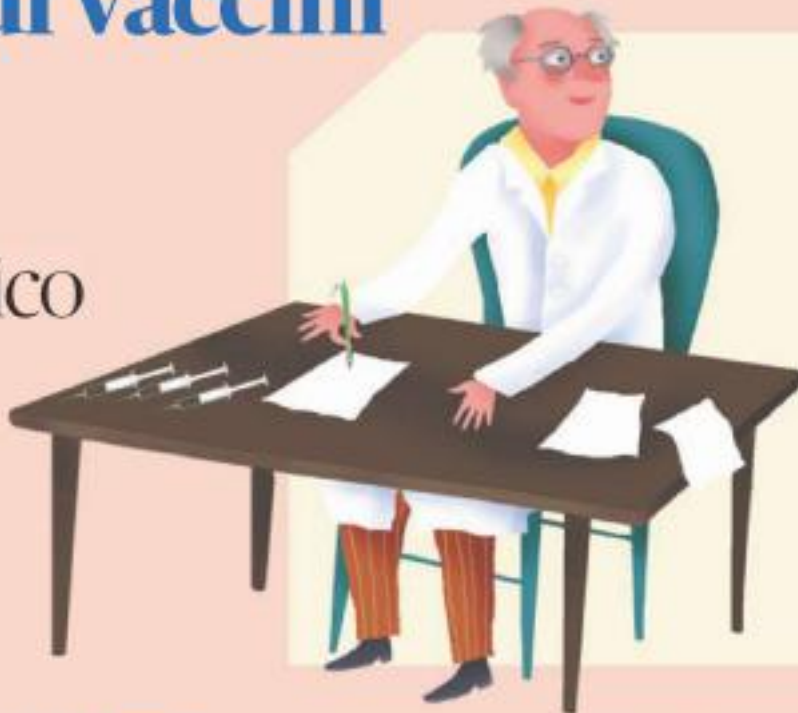
Attenzione: il giudice non è un medico

di Agnese Pellegrini
in collaborazione con



Giovanni Franchi
avvocato

Illustrazioni di Paola Formica



Alcuni recenti pronunciamenti dei Tribunali hanno accordato un'indennità a persone che si sono ammalate a seguito del discusso trattamento. Queste sentenze sembrano essere in disaccordo con l'evidenza medica. Ma è davvero così? Cerchiamo di fare chiarezza...

ha fatto scalpore la recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sui presunti danni da vaccino. In pratica, i giudici del Lussemburgo (chiamati in causa dalla Cassazione francese) hanno dovuto esprimersi sul caso di un signore ammalatosi di sclerosi multipla pochi mesi dopo essersi sottoposto al vaccino contro l'epatite B. Con la sentenza 21/06/2017 n° C-621/15 della Corte di giustizia dell'Unione europea, hanno stabilito: «In mancanza di consenso scientifico, il difetto di un vaccino e il nesso di causalità tra il medesimo e una malattia possono essere provati con un complesso di indizi gravi, precisi e concordanti».

Dunque, stando a questo pronunciamento, sembra proprio che i giudici europei siano del parere che i vaccini facciano male. E, per restare in Italia, non pare che

la situazione sia diversa: a colpi di sentenza, i magistrati, in questi anni, hanno detto tutto e il contrario di tutto sui vaccini, spesso anche contraddicendo le evidenze scientifiche. Ma perché accade questo? E a chi bisogna credere, se i medici sostengono delle tesi e, spesso, i Tribunali sentenziano diversamente? Lo abbiamo chiesto all'avvocato **Giovanni Franchi**, esperto di controversie legate al mondo della sanità.



scriveteci

Se avete dubbi o volete
portare la vostra
testimonianza,
inviate una mail

La "geografia" conta

«Prima di tutto, occorre fare due premesse», specifica l'avvocato Franchi. «La prima è che la recente legge che rende in Italia obbligatori i vaccini traccia un punto fermo, che vincolerà anche i giudici nelle loro sentenze. Quindi, si potrà poi discutere sull'opportunità di una simile norma, ma questo è un problema politico, non giuridi-

co. Però, sicuramente, i Tribunali oggi hanno una "strada" da seguire, che prima mancava e che, in qualche modo, spiega l'apparente discordanza di alcune sentenze». E poi c'è un altro dato da non sottovalutare: «Nel caso specifico, si tratta di un pronunciamento della Corte europea. Soffermarsi su quale sia il Tribunale che ha emesso la sentenza non è di poco conto: il modo di procedere delle corti transnazionali, come quella europea, è infatti diverso dal nostro, e non sempre è basato su una rilevanza scientifica».

In altre parole, i giudici degli Stati membri dell'Ue, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, possono interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione stessa. Ma - aspetto importantissimo - la Corte non risolve la controversia locale, perché questo spetta al magistrato nazionale - conformemente al principio dell'autonomia processuale - che è comunque chiamato a tenere conto della decisione europea (in particolare, in Italia, sia la giurisprudenza della Corte di giustizia sia le norme comunitarie in genere prevalgono anche su quella della Corte di cassazione). Su questa controversia, comunque, la Corte era stata

benessere@stpauls.it



interpellata perché si pronunciasse in merito al fatto che il farmaco somministrato fosse "difettoso", non sull'evidenza che il vaccino provochi la sclerosi. Si tratta, quindi, di una questione più formale (la Corte europea scrive che è relativa alle «disposizioni nazionali in materia di prova»), che sostanziale (l'effettiva evidenza medico-scientifica).

Alcuni casi italiani

Anche nel nostro Paese, ci sono state sentenze all'apparenza discordanti. «Tuttavia», aggiunge l'avvocato **Franchi**, «occorre ricordare che il nostro ordinamento giudiziario chiede al giudice di "interpretare" la legge: questo fa sì che ci saranno sempre pronunciamenti contraddittori, finché non si ricorre alle Sezioni unite della Cassazione, le uniche titolate a mettere "la parola fine"». In questi anni, i Tribunali sono stati chiamati a decidere su quello che, in termini tecnici, si chiama "nesso eziologico" tra vaccini e malattie. «Il che significa», rileva l'avvocato, «stabilire un rapporto causale tra farmaco ed effetto negativo. Ma la "prova" andrebbe cercata soltanto su ciò che accade "normalmente". E, normalmente, non avviene che un vaccino causi una malattia grave».

Se questi sono però i criteri, è pur



Che cosa ha detto la Corte di giustizia

Al signor W. è stato somministrato, tra la fine dell'anno 1998 e la metà dell'anno 1999, un vaccino contro l'epatite B, a seguito del quale ha iniziato a manifestare vari disturbi, che hanno condotto alla sclerosi multipla e poi alla morte. Fin dal 2006, lui e la sua famiglia hanno promosso un'azione giudiziaria contro la casa farmaceutica che ha prodotto il vaccino, ricorrendo alla *Cour d'appel de Paris* (Corte d'appello di Parigi) e alla *Cour de cassation* (Corte di cassazione), che ha chiesto alla Corte di giustizia europea. Quest'ultima ha considerato compatibile con la direttiva un regime probatorio che autorizza il giudice, in mancanza di prove certe e inconfutabili, a concludere che sussistono un difetto del vaccino e un nesso di causalità tra quest'ultimo e una malattia sulla base di un complesso di indizi gravi, precisi e concordanti.

*notes | I nostri diritti

benessere@stpauls.it

Autismo: nasce un falso "storico"



► Nel 1998, uno studio - poi rivelatosi falso - mise in correlazione il vaccino contro l'autismo con il morbilli. L'autore della ricerca fu Andrew Wakefield, medico inglese, che venne smascherato quando si scoprì che aveva alterato i risultati per consentire di fare causa alle case farmaceutiche produttrici di vaccini. In Italia, mentre il Tribunale di Rimini (sentenza n. 148 del 15 marzo 2012) ha riaffermato questa correlazione, lo scorso luglio la Cassazione ha respinto il ricorso di un papà di Salerno che chiedeva un risarcimento alla Regione Campania perché, secondo lui, l'autismo del figlio sarebbe derivato dal vaccino antipolio.

❖ vero che la giurisprudenza italiana ha dato prova di una certa eterogeneità nelle proprie pronunce. Come dimostrano due casi recenti e, per molti versi, opposti: nella primavera 2016, la Procura di Trani, dopo due anni di lavoro, ha archiviato l'esposto presentato dai genitori di due bambini, sostenendo che non esiste correlazione tra autismo e questi medicinali. A Milano, invece, appena due anni prima, il Tribunale del lavoro aveva riconosciuto il versamento di un vitalizio a un bambino autistico vaccinato nel 2006 con l'esavalente. E ancora: a Rimini, nel 2012, il giudice del lavoro ri-

conobbe il risarcimento alla famiglia di un bambino perché, secondo i suoi consulenti, l'autismo sarebbe stato collegato al vaccino trivalente. Quella decisione è stata poi ribaltata nel febbraio del 2015 dalla Corte d'appello di Bologna.

La legge è uguale per tutti?

«Su questo argomento», ribatte l'avvocato, «le evidenze scientifiche sono incontestabili: purtroppo, però, è vero che non sempre i risultati accademici sono messi in primo piano durante un processo. Anche in questo caso, siamo di fronte a un problema di interpretazione della legge». Cioè, le norme ci sono, ma i vari giudici le interpretano in maniera differente. Se non viene proposto appello, né ricorso in Cassazione (che può rimetterla alle Sezioni unite per questioni di particolare rilevanza, oppure in cui c'è contrasto), la "decisione" del giudice di primo grado viene applicata, così come è stata pronunciata. E, intanto, questa "confusione" giudiziaria - aumentata anche dalle cosiddette *fake news* (notizie false) che rimbalzano sui social media - crea incertezze e problemi di salute pubblica: secondo l'Istituto superiore di sanità, dal 2013 si registra un progressivo calo delle vaccinazioni incluse nel vaccino esavalente (anti-difterica, anti-tetanica, anti-pertossica, anti-polio, anti-Hib e anti-epatite B); la copertura vaccinale per morbilli e rosolia ha perso ben cinque punti percentuali dal 2013 al 2015. Con tutto quello che ne consegue, come la cronaca di queste settimane sta evidenziando. ❖

I magistrati europei sono stati interpellati soltanto sul farmaco somministrato reputato "difettoso", non sull'evidenza che possa provocare la sclerosi



Lo sportello del disabile

di Antonio G. Malafarina



Gli interpreti dei... segni

Gentile signor Malafarina, dovendo organizzare una convention vorrei sapere se è opportuno avere presente un interprete della lingua dei segni. Grazie per l'attenzione.

FABIO, ANCONA

► La persona che interpreta in lingua italiana dei segni (Lis), che si chiama segnante, deve star vicino all'oratore per consentire a chi non ode di cogliere le espressioni di chi parla. Così si può anche leggere sulle labbra. E ciò apre al quesito: se basta leggere sulle labbra, perché ricorrere al linguaggio dei segni? Perché si tratta di due sistemi che possono rafforzarsi a vicenda, ma che riportano a due modi diversi di concepire il parlato. In genere, chi è abituato a usare la Lis ha, per così dire, una concezione simbolica del parlato, mentre chi legge sulle labbra, che si chiama oralista, ne ha una più verbale. Tale distinzione, radicata nella nostra storia dal 1880 col congresso di Milano che bandì la Lis, deve farci comprendere che ci sono persone che preferiscono un metodo invece che un altro e che vanno rispettate. L'escursus storico aiuta anche a comprendere perché l'Italia tentenni sul riconoscimento della Lis, tanto da essere richiamata l'anno scorso dall'Onu. Va detto che il riconoscimento, da un certo punto di vista, potrebbe poi sancire l'esistenza nella società di una popolazione con lingua propria, accentuando il concetto di popolazione sorda come popolazione a parte. Tornando a noi, di grande aiuto è la sottotitolazione su un grande schermo, che può essere fatta in tempo reale ricorrendo ad appositi professionisti. E che serve pure a chi sente poco e nulla sa di segni e labiale, come tanti anziani.